

PNRR "GeoSciences IR" - Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
CUP I53C22000800006

DOCUMENTO DI STIPULA

Procedura TD n. 06/PNRR/2023/AGP-GAR

Affidamento per la fornitura di una stazione di monitoraggio GNSS dotata di strumentazione geodetica a doppia frequenza con una antenna Choke Ring da utilizzare come control point di dati satellitari in punti a terra in aree in deformazione, una stazione di misura GNSS integrata multifrequenza per la georeferenziazione di nuvole di punti da rilievo 3D con Laser Scanner e relativo controller/tablet per il controllo robotico dell'antenna GNSS e accessori per le misure di campagna, n. 2 router LTE-dual sim-WiFi-4 porte Ethernet GNSS per la trasmissione dei dati geodetici al server della sede di Roma di ISPRA nell'ambito del PNRR - Progetto "GeoSciences IR" - Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa", - Linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" - Finanziato dall'Unione europea - *NextGenerationEU*
CUP I53C22000800006 - CIG 9733758734

TRA

l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (nel seguito indicata come ISPRA) con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Vitaliano Brancati, 48 - C.F. e P.Iva n. 10125211002, in persona della Dott.ssa Maria Siclari, nella sua qualità di Responsabile CRA C03

E

la Società TOPCON Positioning Italy S.r.l. (nel seguito indicata come Affidatario), con sede e domicilio fiscale in Ancona (AN), Via Caduti del Lavoro, 40 - C.F./P.Iva 00497480426, in persona del Sig. Andreas Strunk, nella sua qualità di legale rappresentante.

PREMESSO

- a. che l'Affidatario è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all'art. 80 del Codice;
- b. che l'Affidatario conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché il disciplinare di affidamento, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- c. che l'Affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, il Capitolato Tecnico e le eventuali offerte migliorative proposte in sede di indagine di mercato.

2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - I. dal Reg. (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e, con particolare riferimento al c.d. *"Do not significant harm principle"* (DNSH), dal Reg. (UE) 2020/852;
 - II. dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente la *"Governance del PNRR e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
 - III. dal *Council Implementing Decision* (CID) - Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 che approva il PNRR dell'Italia e l'allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia (PNRR);
 - IV. dagli Operational Arrangements (OA) del 22 dicembre 2021 tra la Commissione Europea e l'Italia;
 - V. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - VI. dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione.

Art. 2 **Oggetto**

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di una stazione di monitoraggio GNSS dotata di strumentazione geodetica a doppia frequenza con una antenna Choke Ring da utilizzare come control point di dati satellitari in punti a terra in aree in deformazione, una stazione di misura GNSS integrata multifrequenza per la georeferenziazione di nuvole di punti da rilievo 3D con Laser Scanner e relativo controller/tablet per il controllo robotico dell'antenna GNSS e accessori per le misure di campagna, n. 2 router LTE-dual sim-WiFi-4 porte Ethernet GNSS per la trasmissione dei dati geodetici al server della sede di Roma di ISPRA nell'ambito del PNRR - Progetto *"GeoSciences IR"*, così come descritto nel punto 2) del Capitolato Tecnico, e le eventuali offerte migliorative proposte in sede di indagine di mercato/riciesta di preventivo dall'Affidatario, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non allegate, ai seguenti patti e condizioni.

Art. 3 **Importo contrattuale**

1. L'ammontare complessivo del contratto è pari ad € 23.800,00 (euro ventitremilaottocento/00), più Iva pari a € 5.236,00 (euro cinquemiladuecentotrentasei/00). Non sono previsti costi di sicurezza derivati da DUVRI.

Art. 4 **Durata e luogo della prestazione**

1. La fornitura di cui all'art. 2 prevede che i termini di consegna decorrono dalla data della stipula del contratto che dovrà, comunque, avvenire entro 30 giorni dalla stessa data di stipula. La consegna della fornitura dovrà avvenire presso la sede ISPRA di Roma – Via Vitaliano Brancati, 48- 60.
2. I termini sopra indicati sono perentori e funzionali a garantire il rispetto dei tempi di realizzazione di milestone e target del PNRR, in coerenza con il cronoprogramma.

3. Il contratto avrà efficacia dalla data della stipulazione.

Art. 5

Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata in sede di gara, senza alcun onere aggiuntivo.
2. Le prestazioni da svolgersi presso le sedi dell'ISPRA dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro; le modalità e i tempi dovranno comunque essere concordati con la Stazione Appaltante. L'Affidatario si impegna a eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'ISPRA senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'ISPRA.

Art. 6

Subappalto

1. L'Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna prestazione oggetto del contratto.

Art. 7

Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Affidatario deposita garanzia resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'ISPRA.

Art. 8

Fatturazione e pagamenti

1. Il presente contratto di appalto è finanziato/cofinanziato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa *Next Generation EU* – Italia nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da cui deriva l'obbligo delle parti di assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del citato Reg. UE 2021/241.
2. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 3, l'Affidatario potrà emettere fattura elettronica così come indicato al punto 8) del Capitolato Tecnico.
3. Il pagamento di ciascuna fattura elettronica avviene nel termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dall'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.
4. L'anticipazione del prezzo contrattuale, calcolata sul valore del contratto in misura pari al 20% (venti per cento), secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 18 del Codice, è corrisposta entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa di importo pari all'anticipazione.
5. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, nonché ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e alla circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33, al fine di poter garantire l'assenza di doppio finanziamento e l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato, le fatture elettroniche emesse verso l'ISPRA dovranno **obbligatoriamente** riportare i seguenti riferimenti:
 - a. sigla CRA C03;
 - b. numero di procedura: TD n. 06/PNRR/2023/AGP-GAR;
 - c. CUP I53C22000800006;

- d. CIG 9733758734;
- e. codificazione contabile: PNRR ZOPNRR02;
- f. titolo dell'intervento PNRR: Progetto "GeoSciences IR" - Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" - Finanziato dall'Unione europea *NextGenerationEU*

Le fatture difformi da quanto esposto non potranno essere pagate.

6. Il pagamento di tutti gli importi contrattuali, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, sarà effettuato esclusivamente sul/sui conto/i corrente/i bancari e/o postali dedicati.

Art. 9

Obblighi specifici nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021, l'Affidatario è tenuto a rispettare l'impegno di assicurare una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile (minore di 36 anni) sia all'occupazione femminile, come da obbligo già assunto in sede di offerta.

L'Appaltatore deve produrre, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto - salvo l'ipotesi di differimento espressamente concordato con l'ISPRA - uno schema di organizzazione che dia evidenza dell'entità del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto e le concrete modalità di applicazione della clausola relativa all'assunzione di giovani con età inferiore a 36 anni e donne, con particolare riferimento a inquadramento, trattamento economico e percorso formativo.

L'Appaltatore deve, altresì, trasmettere idonea documentazione relativa ai contratti di lavoro stipulati in coerenza con quanto indicato al primo capoverso del presente comma.

Il rispetto di suddetto obbligo è oggetto di specifico controllo in sede di conformità da parte di ISPRA.

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 3 del D.L. n. 77/2021, l'Affidatario, entro sei mesi dalla data di stipula del contratto, produce ad ISPRA una "*Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile*" (in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). L'Affidatario è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità.
3. Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis del D.L. n. 77/2021, l'Affidatario, entro sei mesi dalla data di stipula del contratto, produce ad ISPRA una "*Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità*" con la quale il legale rappresentante attesti l'ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/99, illustrando eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'Affidatario è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
4. Le sanzioni derivanti dall'inadempimento ai predetti obblighi sono disciplinate dall'art. 11 del presente contratto.

Art. 10

Monitoraggio in itinere e azioni correttive

1. Il Direttore dell'esecuzione provvede al monitoraggio *in itinere* del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività, anche attraverso la richiesta dell'eventuale ulteriore documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei principi trasversali PNRR, di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il Progetto "GeoSciences IR" compreso il contributo all'indicatore comune e ai *tagging* climatici e digitali, della tempistica di realizzazione delle altre prestazioni contrattuali, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria alla rendicontazione del Progetto, in ottemperanza alle direttive emanate dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento, ovvero alle eventuali richieste pervenute da quest'ultima.
2. Con particolare riferimento al rispetto del principio del DNSH, saranno oggetto di specifica verifica da parte del DEC le attestazioni e dichiarazioni eventualmente previste dal Capitolato tecnico.
3. Il monitoraggio di cui ai commi precedenti avviene con il Direttore dell'esecuzione del contratto che garantisce il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento delle attività con i poteri e gli strumenti di cui al D.M. 7 marzo 2018, n. 49, attuando altresì le necessarie azioni correttive in caso di scostamento dai predetti tempi di consegna.
4. Ferme le ipotesi di applicabilità delle penali di cui al presente contratto, ove si verificano scostamenti dal corretto avanzamento delle attività, il DEC informa l'operatore economico comunicando, altresì, le pertinenti azioni correttive ed impartendo le disposizioni e le istruzioni operative necessarie a garantire la corretta esecuzione mediante ordini di servizio.

Art. 11

Penali

1. Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Affidatario sono commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.
2. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari:
 - a) allo 1% dell'ammontare netto contrattuale, nel caso di inadempimento alle prestazioni di cui al paragrafo 2) del Capitolato;
 - b) allo 0,6% nel caso di inosservanza di cui all'art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021 dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, secondo la gravità dell'inadempimento contestato, per ogni giorno di ritardo;
 - c) allo 0,6% dell'ammontare netto contrattuale, nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 47, comma 3 del D.L. n. 77/2021 (sei mesi dalla stipula del contratto) nella produzione della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;
 - d) allo 0,6% dell'ammontare netto contrattuale nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 47, comma 3-bis del D.L. n. 77/2021 (sei mesi dalla stipula del contratto) nella produzione della Dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della Relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte;

3. Le penali dovute non possono superare complessivamente il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.
4. Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sono contestati all'Affidatario per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
5. L'Affidatario è, in ogni caso, tenuto a comunicare le proprie controdeduzioni al Direttore nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione, ai fini della valutazione da parte dell'ISPRA.
6. In caso di applicazione delle penali, l'ISPRA procede al recupero del relativo importo in sede di pagamento delle fatture, ovvero ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
7. Qualora dagli inadempimenti di cui al presente articolo derivi la revoca o la riduzione del finanziamento PNRR, l'ISPRA agirà in rivalsa nei confronti dell'Affidatario.

Art. 12

Risoluzione

1. L'ISPRA può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 del Codice.
2. In caso di risoluzione per grave inadempimento l'ISPRA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Affidatario, restando salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. In ogni caso si conviene che l'ISPRA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario con PEC, nei seguenti casi:
 - a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ISPRA;
 - b. violazione delle condizioni e delle modalità di esecuzione del servizio come da Capitolato Tecnico.
4. Il contratto di appalto è risolto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice.
5. Il contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di riscontrato mancato possesso dei requisiti di esecuzione richiesti nel corso della efficacia del contratto.
6. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
7. In caso di risoluzione del contratto, l'Affidatario si impegnerà a fornire all'ISPRA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
8. In ogni caso, l'ISPRA potrà recedere dal contratto qualora sia accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del Codice.
9. Il mancato rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei principi trasversali PNRR, di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il Progetto, compreso il contributo all'indicatore comune e ai tagging climatici e digitali e della tempistica di realizzazione delle altre

prestazioni previste dalla documentazione d'appalto, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Art. 13

Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. La modifica del contratto di appalto è disciplinata dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dall'art. 22 del D.M. 49/2018 ed è autorizzata dal RUP.
2. Eventuali opzioni contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) ed e) sono previste e disciplinate dal Capitolato Tecnico.

Art. 14

Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) è la Dott.ssa Pierina Gambino, preposta alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto.

Art. 15

Patto di Integrità

1. I contraenti conformano i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché all'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto/dell'accordo quadro e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
2. Il personale dell'ISPRA, impiegato ad ogni livello nell'espletamento delle procedure del presente affidamento e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto stipulato, è consapevole del presente Patto di Integrità, il cui spirito condivide pienamente, nonché delle sanzioni previste a suo carico in caso di mancato rispetto di esso.
3. L'ISPRA si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti le gare come previsto dalla Legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013.
4. L'Affidatario si impegna a comunicare, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016, qualsiasi conflitto di interesse dovesse insorgere nella fase esecutiva dell'appalto, rispetto ai soggetti intervenuti nella procedura di affidamento, nonché qualsiasi ulteriore causa ostativa prevista dalla normativa vigente. Si impegna, altresì, ad astenersi prontamente da qualunque atto e/o comportamento dal quale possa derivare un conflitto di interesse.
5. L'Affidatario si impegna a segnalare all'ISPRA qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento dell'affidamento e/o durante l'esecuzione dell'appalto/dell'accordo quadro, da parte di ogni interessato o addetto, o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto.
6. L'Affidatario attesta, altresì, che non si è accordato con altri partecipanti alla indagine di mercato per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
7. L'Affidatario si impegna a rendere noti, su richiesta dell'ISPRA, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto.
8. L'Affidatario si impegna a rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", il quale definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che anche i prestatori di beni e servizi per la pubblica amministrazione sono tenuti ad osservare.

9. L’Affidatario accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni, secondo la gravità della violazione accertata:
- valutazione del comportamento dell’Affidatario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis del Codice;
 - risoluzione del contratto;
 - eventuale escussione della cauzione, ove prevista.

Art. 16

Pantouflage-revolving doors

- L’Affidatario si obbliga ad osservare il divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 in materia di *pantouflage-revolving doors*, nonché il “Codice di comportamento dei dipendenti dell’ISPRA” consultabile sul sito web dell’ISPRA nella sezione: Amministrazione trasparente.
- La violazione del citato art. 53, comma 16-ter determina la nullità del presente contratto e l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 17

Trattamento dei dati personali

- L’Amministrazione provvede al trattamento dei dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente affidamento ed esclusivamente per le finalità ad esso correlate, nel rispetto della normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - “GDPR” (Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) e nel d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
- Gli operatori economici dovranno aver preso visione delle Informazioni sul trattamento dei dati fornite da ISPRA, in qualità di Titolare del trattamento, a norma dell’art. 13 del Regolamento.

Art. 18

Foro di competenza

- Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Roma.

Art. 19

Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

- Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 14 del Codice.
- Sono a carico dell’Affidatario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario. L’imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro pagine del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto

per l’Affidatario

.....*

per l’ISPRA

.....*

*) Firma apposta digitalmente ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016, nel rispetto dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).